



COMUNE DI Civitella Alfedena L'Aquila

ORDINANZA N. 23
Prot. N. 2217 del 20.09.2010

OGGETTO: Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio – Orari del commercio su aree pubbliche itinerante e a posto fisso – Orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi.

RICHIAMATA la L.R. n. 11 del 16.7.2008 “Nuove norme in materia di commercio”, modificata con L.R. 12.5.2010, n. 17, che agli articoli 126 e seguenti disciplina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, nonché le deroghe alla chiusura domenicale e festiva;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede la competenza del Sindaco in materia di orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

PREMESSO che il Comune di Civitella Alfedena appartiene alla Comunità Montana Alto Sangro–Altopiano Cinquemiglia;

EVIDENZIATO che:

- il comma 130 dell'art. 1, L.R. 11/2008, così come sostituito dall'art. 19 della L.R. 17/2010, stabilisce che: *“Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei Comuni montani e per gli esercizi polifunzionali ovunque ubicati e autorizzati a norma del comma 34”*;
- il comma 131 dell'art. 1, L.R. 11/2008, così come sostituito dall'art. 20 della L.R. 17/2010, dispone: *“La chiusura è obbligatoria nella giornata di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre, per tutti i Comuni con l'eccezione di quelli di cui al comma 130, nonché di tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica”*;

CONSIDERATO che, ai fini della presente ordinanza, per “esercizi di vicinato” devono intendersi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lett. d), della L.R. 11/2008, ossia *“quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq”*;

VISTA la necessità di stabilire gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi, sulla base della predetta normativa;

CONSIDERATE le consuetudini locali, al fine di rendere un migliore servizio inteso a soddisfare le esigenze dei consumatori, trattandosi di comune a vocazione turistica;

SENTITE le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;

ORDINA

Che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi e la disciplina delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi di vendita al dettaglio per il 2010, sono regolamentati come segue:

ART. 1 (Orari)

1. Gli esercizi commerciali di vendita in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti e possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali, domenicali e in qualsiasi festività dalle ore 07,00 alle ore 22,00, non superando comunque le 13 ore giornaliere;
2. Gli esercenti, nell'ambito di detto orario, dovranno comunque garantire l'apertura obbligatoria degli esercizi dalle **ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre e dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo**;
3. La presente ordinanza non si applica alle tipologie di attività regolate da altre normative di legge;

ART. 2 (Pubblicità dell'orario)

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ART. 3 (Mezza giornata di riposo infrasettimanale)

E' data facoltà agli esercizi commerciali (esercizi di vicinato) di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Tale giornata, sarà scelta secondo le abitudini di acquisto della propria utenza che, comunque deve essere informata mediante l'esposizione di apposito cartello.

L'esercente è tenuto a rendere nota al pubblico la mezza giornata di riposo infrasettimanale scelta.

ART. 4 (Deroghe)

Gli esercizi di vicinato possono superare il limite delle tredici ore giornaliere di apertura, previsto dall'articolo 1, comma 126, L.R. 11/2008, comunque non oltre le ore 24,00 della giornata, oltre alle domeniche e festivi nei mesi di luglio, agosto e dicembre.

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di effettuare l'attività di vendita al dettaglio in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 7,00, salvo le deroghe di cui al presente provvedimento.

In caso di particolari eventi o manifestazioni sportive, ricreative, culturali, l'Amministrazione può autorizzare ulteriori deroghe relative all'orario di chiusura o all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 1, comma 126, L.R. 11/2008 e s.m.i..

ART. 5

(Deroghe alla chiusura domenicale e festiva e agli orari per gli esercizi di vicinato)

Ai sensi e per gli effetti del comma 130, articolo 1, L.R. n. 11 del 16.7.2008 e s.m.i., gli esercizi di vicinato ubicati nel territorio comunale possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, dandone adeguata informazione al pubblico.

Si può derogare all'obbligo della chiusura degli esercizi di vicinato nelle giornate di Capodanno, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre.

ART. 6

(Orario in materia di commercio su aree pubbliche a posto fisso)

Per il commercio al dettaglio esercitato su spazi ed aree pubbliche a posto fisso, si osserva il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

A tale orario verranno applicate le stesse deroghe per il commercio al dettaglio in sede fissa previste dall'art. 5, previa richiesta da parte delle organizzazioni di categoria.

ART. 7

(Pubblici esercizi)

1. Per quanto riguarda l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si stabilisce:
 - PERIODO ESTIVO (dall'inizio dell'ora legale fino alla fine dell'ora legale)
 - Dalle ore 6,30 alle ore 1,30

 - PERIODO INVERNALE (dalla fine dell'ora legale all'inizio dell'ora legale)
 - Dalle ore 07 alle ore 24,00
2. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'orario minimo giornaliero di apertura è dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con la possibilità di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. E' data la facoltà agli esercizi pubblici di prorogare di un'ora la chiusura serale domenicale, festiva, prefestiva e del sabato rispetto all'orario massimo sopra stabilito, previa comunicazione al Comune. Deroghe particolari in determinati periodi di massimo afflusso turistico potranno essere concesse, previa richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione mentre le attività musicali all'interno dovranno, comunque, terminare entro le ore 24,00, (salvo specifiche e puntuali deroghe)
4. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura rispetto all'orario minimo fissato e anticipare la chiusura dell'esercizio, rispetto all'orario minimo fissato, fino ad un massimo di un'ora.
5. L'operatore deve preventivamente comunicare al Comune l'orario scelto e deve pubblicizzarlo mediante l'esposizione di idoneo cartello.

6. Gli esercenti hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo infrasettimanale. L'esercente potrà a suo giudizio osservare o meno la giornata di riposo infrasettimanale. La giornata di riposo infrasettimanale deve essere pubblicizzata mediante esposizione di idoneo cartello.
7. La chiusura temporanea deve essere preventivamente comunicata al Comune.

ART. 8

(Norme particolari per le aree di sosta della Camosciara e del Lago di Barrea)

Per le attività rientranti nella presente categoria presenti nell'area della Camosciara gli orari di apertura e di chiusura dovranno essere conformi a quanto previsto nell'ordinanza di chiusura e di apertura della sbarra d'accesso alla ex strada provinciale della Camosciara.

Sono vietate attività musicali esercitate mediante apparecchi elettronici o da vivo all'interno dei locali e/o all'esterno nonché giochi leciti.

Per le attività rientranti nella presente categoria presenti nell'area del Lago di Barrea si applicano le norme di apertura e chiusura di cui all'articolo 2 e comunque l'apertura non potrà essere consentita oltre le ore 24,00, salvo per particolari e motivate deroghe. Sono, comunque vietate, attività musicali all'aperto.

Eventuali attività musicali dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Civitella Alfedena e non potranno essere svolte **oltre le ore 23,00, salvo che per particolari manifestazioni autorizzate dal Comune, sentito l'Ente Parco.**

Nelle aree del Lago di Barrea (parcheggio) e in quelle della Camosciara è fatto divieto del Commercio in forma ambulante.

ART. 9

(Disciplina Commercio Itinerante)

Si rinvia alle disposizioni di cui alla propria ordinanza n.12 del 07 agosto 2006 così come integrata dal Regolamento di Polizia Urbana vigente.

La sosta nelle aree pubbliche non può essere superiore a 1/2h.

ART. 10

(Sanzioni)

Si rinvia alle disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 141 dell'art. 1 L.R. 11/2008 E s.m.i..

- di trasmettere la presente ordinanza al Comando Carabinieri di Villetta Barrea, alla Polizia Municipale nonché alle Associazioni di Categoria.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 gg.

Civitella Alfedena, 21/08/2010

Il Sindaco
Dr.ssa Flora Viola

